SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 giugno 1991, n. **192.**

Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 21 giugno 1991.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1991 . . . . . . Pag. 5

DECRETO 24 giugno 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 dicembre 1990 concernente le misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extradoganale di Livigno . . . . Pag. 8

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 25 giugno 1991.

Riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici . . . . . . Pag. 8

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Gianpaolo Bissi, on. Graziano Ciocia e on. Ugo Grippo . . . . Pag. 9

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma. Pag. 12

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Maeci vita S.p.a., assicurazioni e riassicurazioni vita - capitalizzazioni, in Milano . . . . Pag. 13

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da L'Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Milano . . . . Pag. 13

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano . . . . Pag. 14

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze . . . . Pag. 15

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano . . . . Pag. 15

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Bernese vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma . . . . Pag 16

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano . . . . . Pag. 17

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano . . . . . . Pag. 17

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano . . . . Pag. 18

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 26 giugno 1991.

Ulteriori interventi urgenti in favore dei profughi albanesi. (Ordinanza n. 2144/FPC) . . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

ORDINANZA 11 giugno 1991.

Conferma delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991. (Ordinanza n. 90/91) . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio. Pag. 20

Ministero della sanità: Avviso relativo alla pubblicazione dell'aggiornamento del Formulario nazionale della IX Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. Pag. 20

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 20

Corso dei cambi e media dei titoli del 26 giugno 1991. Pag. 21

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 giugno 1991, n. 192.

Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini del rilascio dei certificati richiesti per l'esportazione dei prodotti agricoli ovvero prescritti da specifiche disposizioni concernenti la commercializzazione, l'utilizzazione o l'ammissione ai benefici dei prodotti medesimi, in attuazione della normativa nazionale o comunitaria ovvero di accordi internazionali, sono istituiti, presso l'Istituto sperimentale agronomico di Bari, sezione operativa periferica di Modena; l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, sede centrale e sezione operativa periferica di Arezzo; l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sede centrale e sezioni operative periferiche di Barletta, San Severo e Velletri, speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli.

Art. 2.

1. I posti delle qualifiche funzionali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, sono aumentati come segue:

a) qualifica funzionale VII, n. 4;

b) qualifica funzionale VI, n. 10;

c) qualifica funzionale IV, n. 14;

d) qualifica funzionale III, n. 4.

2. La tabella *C* dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, citato, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. I posti in aumento di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono coperti, nella prima attuazione della presente legge, mediante concorsi per singole qualifiche, riservati al personale assunto con contratto presso i laboratori di analisi per la esportazione, annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1, entro il 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle qualifiche cui appartengono i posti messi a concorso e degli altri requisiti previsti per l'assunzione nel pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di età.

2. Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

3. Alla copertura dei posti non coperti a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, si provvede mediante pubblici concorsi.

Art. 4.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 viene inquadrato in ruolo con effetto dalla data di approvazione della graduatoria del relativi concorsi.

2. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, viene riconosciuta, ai fini economici, un'anzianità pari alla metà del servizio prestato per contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. Le tariffe da applicare per l'effettuazione delle analisi di cui all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Gli importi delle tariffe vengono aggiornati ogni anno, con la procedura di cui al comma 1, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Per il ritiro dei certificati di analisi richiesti, l'interessato dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento alla competente tesoreria provinciale.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1991 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1992, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

TABELLA

Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Codice Denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica cumulativa n. 46:	
1	Funzionario amministrativo	22
213	Biologo direttore	5
215	Chimico direttore	16
248	Funzionario agrario	3
	Totale ...	46
	SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica cumulativa n. 150:	
14	Collaboratore amministrativo contabile	21
214	Biologo	12
216	Chimico	19
249	Collaboratore agrario	98
	Totale ...	150
	SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica cumulativa n. 150:	
3	Assistente amministrativo	3
15	Ragioniere	23
57	Assistente tecnico elettromeccanico	5
147	Assistente tecnico di laboratorio di analisi	30
200	Assistente tecnico agrotecnico	23
206	Assistente idrogeotopocartografico	3
250	Assistente tecnico agrario	40
280	Consollista	23
	Totale ...	150
	QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica cumulativa n. 160:	
4	Operatore amministrativo	55
251	Tecnico agrario specializzato	85
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	15
283	Addetto ai terminali evoluti	5
	Totale ...	160
	QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica cumulativa n. 149:	
5	Coadiutore	56
7	Dattilografo	32
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	16
252	Tecnico agrario	45
	Totale ...	149
	TERZA QUALIFICA FUNZIONALE - Dotazione organica cumulativa n. 114:	
10	Conducente di automezzi	33
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamere	81
	Totale ...	114

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.C.M. 27 luglio 1987 reca: «Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste». La tabella *C* allegata al citato decreto concerne: «Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 (Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali) è il seguente:

«Art. 5 *(Concorso per esame).* — 1. I concorsi per esame, consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica funzionale e superiore: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio comprendente anche la presa di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. Rimangono ferme le norme vigenti relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;

c) per i profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie previste dal bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

2. I bandi di concorso possono stabilire che la prima prova scritta per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

Per i profili professionali delle qualifiche funzionali dei livelli inferiori al settimo bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 771):

Presentato dal sen. GIUGNI ed altri il 15 gennaio 1988.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 6 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 3 agosto 1988; 10 novembre 1988; 18 gennaio 1989; 2 febbraio 1989; 20 dicembre 1989; 31 gennaio 1990; 13 marzo 1990; 13 novembre 1990; 9, 23 gennaio 1991.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 13 febbraio 1991.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5511):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 19 marzo 1991, con pareri delle commissioni I, III, V, X e XIII.

Esaminato dalla XI commissione il 23 aprile 1991 e approvato il 23 maggio 1991.

91G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1991.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni.

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente fra l'altro la determinazione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogato al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984, e con il decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1985;

Visto il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, concernente fra l'altro la determinazione per il periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi ed iscrizione di un nuovo tipo di condizionamento denominato «Minerva gigante 9/10»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1987, concernente l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento di fiammiferi denominato «Maxi-Box»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, concernente fra l'altro la determinazione per il periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1988, registro n. 32 Finanze, foglio n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988, concernente fra l'altro la fissazione — a decorrere dal 1° luglio 1988 — dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990, registro n. 17 Finanze, foglio n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1990, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi. Rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi con decorrenza 27 giugno 1990. Rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi. Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 23 maggio 1991 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 13 giugno 1991 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	L.	300
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	»	150
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	»	250
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	»	500
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	»	500
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	»	8.500
7. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	»	200
8. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	»	250
9. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	»	350
10. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	»	600
11. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	»	350
12. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	»	350
13. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	»	900
14. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	»	9.000
15. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	»	4.500
16. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	»	7.800
17. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	»	3.900
18. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	»	7.800

19. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40». . . . . L. 3.900

20. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100» . . . . . . » 10.200

21. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100» . . . . . . » 5.100

22. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100» . . . . » 10.200

23. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100» . . . . » 5.100

Art. 2.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	46,67	47,85
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	23,0950	23,9250
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	86,8950	39,8750
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	49,54	79,75
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	51,82	79,75
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	894,84	1.355,75
7. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	49,24	31,90
8. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	52,3150	39,8750
9. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	62,5450	55,8250
10. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	118,51	95,70
11. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	89,8650	55,8250
12. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	91,4850	55,8250
13. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	198,51	143,55
14. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	1.120,08	1.435,50
15. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	560,04	717,75
16. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	2.085,48	1.244,10
17. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	1.042,74	622,05
18. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	1.255,56	1.244,10
19. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	627,78	622,05
20. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»	2.156,76	1.626,90
21. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»	1.078,38	813,45
22. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»	2.195,64	1.626,90
23. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»	1.097,82	813,45

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	29,50
Bossoli	»	19
Controvento	»	65
Caminetto	»	155
Minerva	»	23
Minerva giganti	»	105
Familiari	»	12
Maxi-Box	»	12

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1991
Registro n. 22 Monopoli, foglio n. 283

91A2870

DECRETO 24 giugno 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 dicembre 1990 concernente le misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 4/3833 del 17 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1990, con il quale sono state fissate — in applicazione dell'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 — per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991, le misure del diritto speciale gravanti sui generi indicati nell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 726, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno;

Considerato:

che con il suddetto provvedimento del 17 dicembre 1990 la misura del diritto speciale gravante sulla benzina è stata fissata in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nelle legge 29 ottobre 1987, n. 440, in L. 250 al litro;

che l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, ha elevato a L. 450 al litro la predetta misura nel limite massimo;

che il comune di Livigno, con deliberazione di giunta n. 179 del 7 marzo 1991 ha proposto la parziale applicazione del predetto aumento secondo le misure sottoelencate:

benzina normale e super L. 350 al litro;
benzina super senza piombo L. 280 al litro;

che, occorre, quindi, provvedere alla modifica, nei termini sopra specificati del menzionato decreto del 17 dicembre 1990;

Decreta:

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad esso apportate dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153, dall'art. 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80 — con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 1991 — è stabilita per la benzina normale e super in L. 350 al litro e per la benzina super senza piombo in L. 280 al litro.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2925

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1991.

Riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni (codice postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito, con modifiche, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990 con il quale sono state determinate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni all'interno della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990, con il quale sono state revisionate le tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 329/91 del 28 febbraio 1991, confermata in appello dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ordinanza n. 404/91 del 26 aprile 1991, concernente la sospensione del predetto decreto ministeriale del 20 dicembre 1990;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990, che ha confermato per il primo semestre dell'anno 1991 la riduzione nella misura del 50%, della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto opportuno confermare temporaneamente l'attuale livello di riduzione in presenza di una situazione tariffaria non definita;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 luglio 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, per notizia al garante dell'editoria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991
Registro n. 23 Poste, foglio n. 1

91A2882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Gianpaolo Bissi, on. Graziano Ciocia e on. Ugo Grippo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 83 Atti di Governo, foglio n. 23, recante la nomina del dott. Franco Marini, a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 83 Atti di Governo, foglio n. 46, recante la nomina a Sottosegretari di Stato dell'on. Gianpaolo Bissi, senatore della Repubblica, dell'on. dott. Graziano Ciocia, deputato al Parlamento e dell'on. ing. Ugo Grippo, deputato al Parlamento;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, concernente la istituzione del ruolo dei collocatori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1965, n. 1709, concernente il regolamento amministratitvo-contabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 22 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, recante piano straordinario per l'occupazione giovanile e successive integrazioni e proroghe;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati al Ministro gli affari che impegnano responsabilità politica e quelli che presentano particolare importanza amministrativa, fatta esclusione degli atti che rientrano nella specifica competenza dei funzionari con qualifica dirigenziale.

Sono riservati in ogni caso al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;

b) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

c) gli atti concernenti l'ordinamento dei servizi e le istruzioni generali per il loro funzionamento;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio;

e) le richieste di parere al Consiglio di Stato;

f) i provvedimenti di designazione, nomina e revoca, scioglimento e messa in liquidazione di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di commissari liquidatori delle cooperative, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti riguardanti il riconoscimento e il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi alla erogazione di sussidi straordinari in determinate località per particolari categorie di lavoratori;

h) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

i) l'approvazione dei piani d'impiego di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) l'approvazione dei contratti per i quali è prescritto il parere del Consiglio di Stato;

m) i provvedimenti che affidano temporanei incarichi a studiosi ed esperti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, e le disposizioni relative alle convenzioni per studi, indagini, rilevazioni ecc. con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

n) i provvedimenti, osservati i limiti di competenza stabiliti dall'art. 7, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone;

o) tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali alla firma del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione delle potestà previste dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

p) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi collegiali di cui alle precedenti lettere;

q) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

r) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonché il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalità e nelle forme previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

s) i provvedimenti relativi alla nomina, alle promozioni ed ai trasferimenti di sede del personale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e le autorizzazioni al personale dipendente a compiere missioni all'estero;

t) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 2.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato senatore Gianpaolo Bissi:

a) le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione;

b) la presidenza del consiglio di amministrazione e le materie relative al personale;

c) le questioni attinenti al controllo parlamentare e al collegamento con l'ufficio incaricato;

d) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Piemonte, Liguria, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato onorevole dott. Graziano Ciocia:

a) le materie di competenza della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

b) la politica dell'ispezione del lavoro, con incarico di riferire periodicamente al Ministro;

c) le presidenze della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico e della commissione centrale per il lavoro a domicilio;

d) la partecipazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, alla contrattazione collettiva nelle vertenze del pubblico impiego;

e) gli atti relativi all'esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti dell'Istituto Nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

f) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Puglia, Toscana, Abruzzo, Sardegna e Marche.

Art. 4.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Ugo Grippo:

a) le materie di competenza della Direzione generale per l'impiego e quelle della Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro;

b) i provvedimenti concernenti la Cassa integrazione guadagni e la disoccupazione speciale;

c) le materie concernenti l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;

d) la presidenza della commissione centrale per l'impiego e la presidenza della commissione centrale prevista dall'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252;

e) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Campania, Emilia-Romagna, Calabria, Basilicata, Lazio e Molise;

f) le competenze di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 5.

Sono riservate al Ministro tutte le materie di competenza delle direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.

La delega agli on. Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 aprile 1991

Il Ministro: MARINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1991
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 143

91A2871

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122330 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2860

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Maeci vita S.p.a., assicurazioni e riassicurazioni vita - capitalizzazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 28 marzo e 15 aprile 1991 presentate dalla Maeci vita S.p.a., assicurazioni e riassicurazioni vita - capitalizzazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122329 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Maeci vita S.p.a., assicurazioni e riassicurazioni vita - capitalizzazioni, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2861

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da L'Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata da L'Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122327 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da L'Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2862

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 20 marzo 1991 presentata dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122325 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2863

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 21 marzo 1991 presentata dalla Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122322 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2864

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 5 aprile 1991 presentata dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122328 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2865

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Bernese vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 marzo 1991 presentata dalla Bernese vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122326 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Bernese vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2866

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122332 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2867

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 9 aprile 1991 presentata dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122331 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti

condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2868

DECRETO 21 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 8 aprile 1991 presentata dalla Magdeburger Lebensversicherung - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122333 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2869

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 giugno 1991.

Ulteriori interventi urgenti in favore dei profughi albanesi. (Ordinanza n. 2144/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 11 maggio 1991, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1991, con il quale l'on. Margherita Boniver, Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, è stata nominata Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative e di ogni altra attività delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti interessati, volte a fronteggiare i gravi problemi, anche di ordine pubblico e di carattere igienico-sanitario, connessi alla ricezione, assistenza, alloggiamento e vettovagliamento conseguenti allo straordinario afflusso dei cittadini albanesi, in sostituzione del precedente Commissario straordinario on. Vito Lattanzio;

Visto il dispositivo di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'ordinanza n. 2102/FPC del 13 marzo 1991, con la quale, tra l'altro, per far fronte alle prime urgenti necessità connesse all'eccezionale afflusso dei cittadini albanesi, il Fondo per la protezione civile è stato integrato di lire 30 miliardi mediante prelevamento dal capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Vista l'ordinanza n. 2109/FPC del 14 marzo 1991, con la quale è stato conferito al prefetto a.r. dott. De Juliis Lionel l'incarico, a decorrere dall'8 marzo 1991 e fino al 6 giugno 1991, per il coordinamento delle attività del Comitato interministeriale già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1991 di nomina a Commissario dell'on. Ministro Lattanzio e confermato dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1991;

Considerato che il Consiglio di gabinetto tenutosi in data 23 maggio 1991 ha ritenuto di destinare per le esigenze in questione il fondo di lire 150 miliardi di cui al cap. 6878 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ad integrazione del Fondo per la protezione civile;

Considerato che il richiamato stanziamento integrativo di lire 30 miliardi è esaurito e che occorre, nel quadro delle misure urgenti da adottare per attenuare la tensione sociale in talune zone della Puglia e della Basilicata, procedere alla ridistribuzione territoriale di detti cittadini secondo il piano approvato dalla Conferenza Stato-regioni, nonché provvedere al prosieguo delle attività di accoglienza e di sistemazione degli stessi;

Ritenuta la necessità, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'accreditamento al Fondo per la protezione civile dell'indicata somma di lire 150 miliardi, di disporre l'utilizzazione di disponibilità di detto Fondo per la concessione di anticipazioni alle amministrazioni ed enti che stanno operando per l'emergenza albanesi, per far fronte alle più urgenti necessità;

Considerato che per lo svolgimento delle attività connesse all'anzidetta emergenza si rende necessario autorizzare il personale in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario on. Ministro Margherita Boniver, ad effettuare, per il periodo direttamente legato all'anzidetta emergenza, prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza a quello già retribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti complessivi individuali vigenti per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile;

Considerata la necessità di dover prorogare l'incarico conferito al prefetto a.r. dott. De Juliis Lionel con l'ordinanza n. 2109/FPC del 14 marzo 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi da espletarsi nell'ambito dell'incarico conferito al Commissario straordinario del Governo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1991 ed in particolare per far fronte alle più urgenti necessità connesse all'attuazione del piano di ridistribuzione sul territorio nazionale dei cittadini albanesi, approvato dalla Conferenza Stato-regioni, sono autorizzate, nelle more dell'accreditamento al Fondo per la protezione civile dello stanziamento integrato di lire 150 miliardi destinato a fronteggiare l'emergenza determinata dall'eccezionale afflusso di detti cittadini, anticipazioni alle amministrazioni ed enti interessati, a valere sulle attuali disponibilità del citato Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

L'incarico conferito al prefetto a.r. dott. De Juliis Lionel con l'ordinanza n. 2109/FPC del 14 marzo 1991, è prorogato fino al 20 luglio 1991.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle attività connesse all'emergenza determinata dall'afflusso dei cittadini albanesi, il personale in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo on. Margherita Boniver è autorizzato, per il periodo strettamente legato all'emergenza stessa, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza a quello già retribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti complessivi individuali vigenti per il personale in servizio presso il Dipartimento per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2906

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 11 giugno 1991.

Conferma delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 41/92 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991. (Ordinanza n. 90/91).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, con il quale sono state confermate le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, concernenti il conferimento delle competenze relative alle attività necessarie per la concreta realizzazione delle opere previste dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidata in appalto e per le quali siano state avviate le procedure di gara;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Viste le proprie ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991 con le quali sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze attribuite con l'art. 10 del richiamato decreto-legge n. 65/1991, prendendo atto del subentro nel rapporto con il concessionario Italispaca, e procedendo alla proroga di ulteriori mesi cinque dal 23 aprile 1991;

Ritenuto di confermare le disposizioni contenute nelle predette ordinanze n. 41/91 e n. 63/91;

Avvalendosi dei poteri conferiti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Dispone:

In relazione alle premesse sono confermate le disposizioni contenute nelle ordinanze presidenziali n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991 con la sola modifica che i richiami riferiti all'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, si intendono come fatti all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 giugno 1991

Il presidente: NICOLOSI

91A2907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 giugno 1991 è stato revocato il decreto ministeriale 10 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1991, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Grosso Giuseppe alla sede di Napoli.

91A2873

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'aggiornamento del Formulario nazionale della IX Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto datato 17 aprile 1991, il Ministero della sanità ha approvato un aggiornamento del Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, consistente:

nell'inserimento di nuove monografie nelle parti *A*, *B* e *C*, del predetto Formulario;

nella modifica e sostituzione di alcune monografie approvate con decreto 21 dicembre 1988;

nell'eliminazione dallo stesso Formulario nazionale, parte *C*, delle monografie «Valeriana estratto secco compresse rivestite - 50 mg», e «Liquirizia composta polvere».

I testi che aggiornano il Formulario nazionale sono pubblicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: l'aggiornamento entrà in vigore, secondo quanto è espressamente previsto dal citato decreto del 17 aprile 1991, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2915

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(*1ª pubblicazione*) Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. 241 D.P. — Data: 1° ottobre 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: Banca del Monte di Foggia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 6.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A2874

N. 123

Corso dei cambi del 26 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338,350	1338,350	1338,60	1338,350	1338,350	1338,350	1338,610	1338.350	1338.350	1338.35
E.C.U.	1530,500	1530,500	1529,50	1530,500	1530,500	1530,500	1530,250	1530.500	1530.500	1530.50
Marco tedesco	745,500	745,500	745,50	745,500	745,500	745.500	745,450	745.500	745,500	745.50
Franco francese	219,670	219,670	220 —	219,670	219,670	219.670	219,660	219.670	219.670	219.67
Lira sterlina	2180,050	2180,050	2181 —	2180,050	2180,050	2180.050	2179.500	2180,050	2180.050	2180,05
Fiorino olandese	661,920	661,920	662,50	661,920	661,920	661.920	661.890	661.920	661.920	661.92
Franco belga	36,193	36,193	36,18	36,193	36,193	36,193	36,194	36.193	36.193	36.19
Peseta spagnola	11,847	11,847	11,84	11,847	11,847	11.847	11,851	11.847	11.847	11.84
Corona danese	192,870	192,870	193 —	192,870	192.870	192,870	192,880	192.870	192.870	—
Lira irlandese	1994,900	1994,900	1993,50	1994,900	1994,900	1994.900	1995 —	1994.900	1994.900	—
Dracma greca	6,804	6,804	6,80	6.804	6,804	6,804	6,808	6,804	6.804	6.80
Escudo portoghese	8,529	8,529	8,50	8,529	8,529	8,529	8,534	8.529	8.529	8.52
Dollaro canadese	1171,800	1171,800	1171 —	1171,800	1171,800	1171,800	1171,200	1171.800	1171.800	1171.80
Yen giapponese	9,664	9,664	9,6350	9,664	9,664	9,664	9,662	9.664	9.664	9.66
Franco svizzero	862,130	862,130	861,50	862,130	862,130	862,130	861,630	862.130	862.130	862,13
Scellino austriaco	105,959	105,959	105,80	105,959	105,959	105,959	105,953	105.959	105.959	105.95
Corona norvegese	190,970	190,970	190,75	190,970	190,970	190,970	191,050	190,970	190.970	190.97
Corona svedese	205,990	205,990	205,75	205,990	205,990	205.990	205,900	205,990	205.990	205.99
Marco finlandese	314,400	314,400	314,50	314,400	314,400	314,400	314,650	314.400	314.400	—
Dollaro australiano	1023,800	1023,800	1027 —	1023,800	1023,800	1023,800	1023,900	1023,800	1023.800	1023.80

Media dei titoli del 26 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,225
» » » 21- 4-1987/94	86,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,850
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,600
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99,950
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,350
» » » » 18- 4-1986/92	101,250
» » » » 19- 5-1986/92	100,975
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	100,375
» » » »	1- 7-1988/93	100,750
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,425
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,375
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,700
» » » »	19-12-1986/93	100,075
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,075
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,100
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1988/94	99,850
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,600
» » » »	1- 2-1985/95	100,425
» » » »	1- 3-1985/95	99,525
» » » »	1- 3-1990/95	99,375
» » » »	1- 4-1985/95	99,650
» » » »	1- 5-1985/95	99,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,675
» » » »	1- 6-1985/95	99,625
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,475
» » » »	1- 8-1985/95	98,800
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1990/95	99,250
» » » »	1-10-1985/95	99,200
» » » »	1-10-1990/95	99,450
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,600
» » » »	1-12-1985/95	99,100
» » » »	1-12-1990/95	99,675
» » » »	1- 1-1986/96	99,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,500
» » » »	1- 2-1986/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,825
» » » »	1- 4-1986/96	99,975
» » » »	1- 5-1986/96	99,950
» » » »	1- 6-1986/96	100,050
» » » »	1- 7-1986/96	99,625
» » » »	1- 8-1986/96	98,825
» » » »	1- 9-1986/96	98,950
» » » »	1-10-1986/96	97,900
» » » »	1-11-1986/96	98,025
» » » »	1-12-1986/96	98,875
» » » »	1- 1-1987/97	98,100
» » » »	1- 2-1987/97	98,350
» » » »	18- 2-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1987/97	98,625
» » » »	1- 4-1987/97	98,725
» » » »	1- 5-1987/97	99 —
» » » »	1- 6-1987/97	99,575
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,250
Buoni Tesoro Pol. 11,50%	1-11-1991	99,700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,750
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,075
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,925
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,250
» » »	12,50%	1-10-1992	100,350
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,800
» » »	12,50%	1-10-1993	99,875
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-12-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,350
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,600
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,825
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,875
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,975
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,375
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,425
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,700
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M26061

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 2 0 9 1 *

L. 1.200